

XXXII Congresso Nazionale Forense  
Venezia 9 - 11 ottobre 2014

MOZIONE

presentata dagli Avvocati Giuseppe Gallo, Giacinto de Spirito, Viviana Patrocínio delegati del Foro  
di Lecce  
oooooooo

L'Assemblea del XXXII Congresso Nazionale Forense, riunitasi nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2014  
a Venezia

premesso

- che il legislatore, in conformità con l'art. 24 Costituzione e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, assicura il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

- che e', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondata;

- che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

- che la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico;

- che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24. <sup>(1)</sup>

- che ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Ritenuto

- che, alla luce della introduzione di nuovi sistemi procedurali obbligatori di risoluzione alternativa delle controversie come la mediazione e la negoziazione assistita, appare opportuno, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e diritto alla difesa, estendere la disciplina dell'istituto del patrocinio dei non abbienti anche ai detti istituti per consentire il pagamento delle competenze per l'attività professionale espletata dall'avvocato in favore dei soggetti aventi diritto e non solo delle eventuali spese dovute per i procedimenti di risoluzione alternativa;

-che, alla luce del dettato normativo appaiono escluse dall'istituto attività necessarie in ambito penale quali la presentazione della querela e della attività di investigazione difensiva preventiva, mentre in ambito civile appare violativa del principio di uguaglianza e di accesso alla giustizia la perdita/esclusione dal beneficio nella ipotesi di proposizione dello atto di impugnazione in caso di soccombenza nel giudizio di primo grado introitato dal non abbiente;

-che, è necessario altresì assicurare l'estensione del beneficio in relazione a qualsiasi attività professionale dell' avvocato, in ogni materia, anche se svolta in fasi precedenti alla fase processuale;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana riunitasi nel XXXII Congresso Nazionale Forense

raccomanda

al CNF e ad ogni rappresentanza istituzionale della Avvocatura, di porre in essere ogni attività ed iniziativa al fine di realizzare e consentire l'estensione del beneficio del patrocinio dei non abbienti in relazione alle competenze per attività professionale di avvocato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;

di istituire un tavolo tecnico al fine di individuare le ipotesi di attività professionale pur svolte dagli avvocati in favore dei propri assistiti che non siano attualmente ricomprese tra quelle per le quali sia previsto il pagamento delle competenze professionali con il beneficio del patrocinio dei non abbienti e l'estensione del beneficio anche in caso di soccombenza della parte non abbiente.

Venezia, 10 ottobre 2014